



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
“Giuseppe Pegreffi” AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 270

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, in attuazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 2

Natura e compiti generali dell'Istituto

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi” è un Ente sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica ed opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale come strumento tecnico scientifico dello Stato e della Regione Sardegna, posto sotto la vigilanza della Giunta Regionale. Garantisce gratuitamente ai servizi veterinari delle Aziende USL, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessaria per l'espletamento delle funzioni veterinarie a tutela della sanità umana ed animale, della qualità sanitaria dei prodotti di origine animale e dell'igiene delle produzioni zootecniche.
2. L'Istituto effettua le prestazioni previste da contratti e convenzioni stipulati nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6 ed all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.
3. L'Istituto svolge ogni altra attività prevista da disposizioni di leggi statali e regionali, nonché da norme comunitarie.

Art. 3

Compiti

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.
2. La Regione definisce nella programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, prevedendo inoltre le modalità di raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, con l'ARPA, nonché con le istituzioni o Aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche presenti sul territorio regionale
3. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 270 del 1993 e dal Regolamento ministeriale approvato con D.M. Sanità 16 febbraio 1994, n. 190, provvede in via primaria ai seguenti compiti:
 - a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;
 - b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
 - c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
 - d) la ricerca sperimentale in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
 - e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
 - f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale;
 - g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
 - h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
 - j) la formazione del personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
 - k) l'attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con l'Università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;
 - l) l'effettuazione di ricerche di base finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, nel controllo degli alimenti e dei mangimi, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di Regioni ed Enti pubblici e privati;
 - m) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalla Regione o dallo Stato;
 - n) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri;
 - o) la elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
 - p) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoo-sanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico e nutrizionale delle produzioni animali.
4. L'Istituto Zooprofilattico opera come strumento tecnico-scientifico della Regione Sardegna nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni disposti dalla Regione.
5. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale provvede ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dalla Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma 3.
6. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale collabora anche tramite personale tecnico al funzionamento dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale che svolge attività di raccolta dati, di sorveglianza epidemiologica, vigilanza e controllo.

Art. 4

Statuto

1. Lo statuto dell'Istituto Zooprofilattico, nell'ambito delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e della presente legge, stabilisce le norme fondamentali di funzionamento degli organi e dei servizi dell'Istituto nel territorio della Regione Sardegna.
2. Lo statuto in particolare disciplina le procedure di formazione degli strumenti di programmazione.
3. È emanato con Decreto del Presidente della Giunta a seguito di deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità.

CAPO II ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 5

Organizzazione e funzionamento

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ha la sede legale in Sassari ed è articolato sul territorio in Sede centrale e Dipartimenti territoriali.
2. L'istituzione di nuovi Dipartimenti territoriali o la eventuale soppressione di quelli esistenti sono soggette a formale atto di approvazione della Giunta Regionale.
3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) l'organizzazione centrale e territoriale deve garantire secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale e lo stretto collegamento con i Servizi delle Aziende USL;
 - b) l'organizzazione deve prevedere regolari consultazioni con le organizzazioni dell'utenza e dei consumatori sulla programmazione e sull'attività.
4. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.

Art. 6



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Prestazioni nell'interesse di terzi

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni, a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, fermo restando che tali attività sono subordinate al pieno assolvimento delle funzioni istituzionali.
2. Le condizioni per lo svolgimento delle predette attività sono stabilite dalla Giunta Regionale.
3. Su proposta del Direttore Generale dell'Istituto, la Giunta Regionale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Ministero della Sanità con decreto di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 270 del 1993, approva con proprio provvedimento le tariffe per le prestazioni erogate dall'Istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo.

Art. 7

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) Il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Direttore Generale;
 - c) il Collegio dei revisori.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri di cui uno designato dal Ministro della Salute e quattro dalla Giunta regionale, è nominato ai sensi del D.Lgs. 270 del 1993 ed assolve ai compiti indicati nel medesimo.
2. Le designazioni di cui al comma 1 di competenza regionale vengono effettuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i membri possono essere rinominati per non più di una volta.
4. Non sono designabili nel Consiglio di amministrazione, qualora in carica, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i componenti di Giunte provinciali e comunali nonché i dipendenti della Regione ed i dipendenti dell'Istituto.
5. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più dei consiglieri, il Presidente della Regione provvede alla sostituzione, su designazione dell'ente di competenza.

Art. 9

Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta elegge, con votazione distinta, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio stesso.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 10

Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.

Art. 11

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Regione, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Al verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, con lo stesso provvedimento di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta.

Art. 12

Indennità

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità lorda annua pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell'Istituto.
2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete un'indennità pari al venti per cento dell'indennità lorda annua fissata per il Direttore Generale dell'Istituto.

Art. 13

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, e la responsabilità complessiva della direzione e della gestione ed in particolare provvede a:
 - a) sovrintendere al funzionamento dell'Istituto;
 - b) predisporre lo statuto e sue successive eventuali variazioni e trasmissione dello stesso per l'approvazione alla Giunta regionale della Sardegna;
 - c) adottare il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta regionale della Sardegna;
 - d) definire, sulla base delle programmazioni regionali, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
 - e) predisporre e adottare il bilancio di previsione, e relative variazioni, e il conto consuntivo;
 - f) deliberare la destinazione dell'eventuale avanzo e la copertura della perdita dell'esercizio e il riequilibrio della situazione economica;
 - g) predisporre la relazione programmatica annuale;
 - h) assumere tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
 - i) stipulare i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio proposti dai dirigenti;
 - j) predisporre il piano triennale delle attività, in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali;
 - k) predisporre la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e proporla alla valutazione della Giunta regionale;
 - l) proporre il tariffario delle prestazioni, di cui al precedente art. 6 da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.
2. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 6 comma 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Direttore Generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo, da un Direttore sanitario veterinario e dal Consiglio dei sanitari. Il Direttore sanitario veterinario e il Direttore amministrativo sono nominati con provvedimento motivato del Direttore Generale. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale e possono essere riconfermati. Per gravi motivi, il Direttore sanitario veterinario e il Direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore Generale con provvedimento motivato.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età; i contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.
5. Il contratto del Direttore Generale è stipulato dal Presidente della Giunta Regionale.
6. In caso di assenza e di impedimento del Direttore Generale le relative funzioni sono svolte dal Direttore sanitario veterinario.
7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, la Giunta Regionale risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del Direttore Generale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche.

Art. 14

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni, è nominato dal Direttore Generale dell'Istituto ed è composto da tre membri di cui uno designato dalla Giunta regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, uno designato dal Ministro del Tesoro ed uno dal Ministro della Salute.
2. Il Collegio dei revisori elegge il proprio Presidente nella prima seduta convocata dal Direttore Generale dell'Istituto.
3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni e l'assestamento.
4. Il Collegio dei revisori accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Istituto.
5. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 15

Il Direttore sanitario

1. Il Direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il Direttore sanitario fornisce parere obbligatorio per i profili tecnici al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 16

Il Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili di legittimità al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 17

Consiglio dei sanitari

1. È istituito il Consiglio dei sanitari, formato dalle rappresentanze dei vari profili professionali sanitari presenti nell'Istituto.
2. Il Consiglio dei sanitari formula proposte e fornisce pareri in ordine all'attività dell'Istituto.
3. Il Consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni ed è composto:
 - a) dal Direttore sanitario veterinario che lo presiede;
 - b) da tutti i responsabili delle strutture complesse, quali membri di diritto;
 - c) da due medici veterinari, di cui uno operante presso la sede centrale ed uno presso le Sezioni provinciali;
 - d) da due operatori sanitari laureati non veterinari o professionali, di cui uno operante presso la sede centrale ed uno presso le Sezioni provinciali;
 - e) da due operatori del ruolo tecnico, di cui uno operante presso la sede centrale ed uno presso le Sezioni provinciali.
4. Le modalità di elezione dei membri di cui ai punti c) e d) ed e), sono quelle previste per il Consiglio dei sanitari delle Aziende USL.
5. Il Consiglio esprime i pareri previsti al comma 12 dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Qualora il parere non venga espresso nei dieci giorni successivi alla richiesta, lo stesso si intende favorevole.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 18

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 502 del 1992 e successive modifiche e nel D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche.
2. Ai concorsi per l'assunzione in istituto si applica il regolamento previsto dal comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche.

Art. 19

Finanziamento

1. L'Istituto ha autonomia finanziaria. Le fonti di finanziamento sono costituite dalle entrate di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 20 giugno 1993, n. 270.
2. Il finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico è assicurato:
 - a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;
 - b) dalla Regione e dalle Aziende USL per le prestazioni poste a carico delle stesse;
 - c) dalle Aziende USL con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
 - d) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimenti regionali di cui al precedente art. 6.
3. Il finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico è inoltre assicurato:
 - a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 3 del presente accordo;
 - b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
 - c) dai redditi del proprio patrimonio;
 - d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
 - e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
 - f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.

Art. 20

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazione o per altro titolo, pervengano all'Istituto medesimo.

Art. 21

Gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalle norme della legge regionale n. 10 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni in quanto applicabile e compatibile con la presente legge.

Art. 22

Controllo

1. La Regione esercita la funzione di vigilanza e controllo di merito e di legittimità sugli atti dell'Istituto e può disporre ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto stesso.
2. Le deliberazioni del Direttore Generale sono soggette alla valutazione di congruità di cui alla legge regionale n. 5 del 1995 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 23

Contenuto ed esercizio del controllo

1. Sono sottoposti all'approvazione della Regione gli atti di cui all'articolo 22, comma 2, della presente legge:
 - a) il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attività;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
 - c) il Regolamento di cui all'art.10 comma 1, lett. a);
 - d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;
 - e) la deliberazione di programmi di spesa pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
2. Gli atti di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi alla Presidenza della Regione.
 3. La Regione, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione, comunica all'Istituto l'approvazione degli atti di cui al comma 1, ovvero il diniego della stessa con atto motivato.
 4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso per non più di una volta se, prima della scadenza, la Regione chiede all'Istituto elementi integrativi di giudizio. Il termine per l'approvazione degli atti di cui al comma 1 ovvero di diniego della stessa, decorre dalla data di ricezione degli elementi integrativi di giudizio richiesti.
 5. Il Direttore Generale dell'Istituto invia mensilmente al Presidente della Regione gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.

Art. 24

Norma transitoria

1. Gli organi dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino all'insediamento del Direttore Generale.
Per sopperire alle esigenze organizzative dell'Istituto, lo stesso è autorizzato ad inquadrare a tempo indeterminato i dipendenti assunti a termine, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 39/47 del 01.12.1992 e della Legge n. 56/1987, il cui rapporto di lavoro sia stato rinnovato o prorogato per un periodo pari al primo, a condizione che l'assunzione stessa sia stata disposta a seguito di procedure concorsuali pubbliche.
L'inquadramento ha luogo nella categoria equivalente alla qualifica professionale per la quale sono stati indetti i concorsi e nel primo livello retributivo della categoria medesima con il riconoscimento della anzianità di servizio resa con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 25

Abrogazione

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 22 gennaio 1986 n. 15 e gli atti conseguenti.
Per quanto non disciplinato dalle disposizioni della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a seguito della pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
2. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Sardegna.